

Comune di FRABOSA SOTTANA

Provincia di CUNEO

**Regolamento per la disciplina della
Tassa Rifiuti – TARI -
Anno 2020**

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. 17 del 29/04/2020**

INDICE

	DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 1 -	<i>Presupposto</i>	
Art. 2 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	
Art. 3 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 4 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	
Art. 5 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	
Art. 6 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	
Art. 7 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzioni superficiali</i>	
Art. 8 -	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo in modo autonomo</i>	
Art. 9 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	
Art. 10 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	
Art. 11 -	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	
Art. 12 -	<i>Piano finanziario</i>	
Art. 13 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	
Art. 14 -	<i>Tariffa per le utenze domestiche</i>	
Art. 15 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	
Art. 16 -	<i>Tariffa per le utenze non domestiche</i>	
Art. 17 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	
Art. 18 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	
Art. 19 -	<i>Zone non servite</i>	
Art. 20 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	
Art. 21 -	<i>Riduzione/esenzione per le utenze non domestiche</i>	
Art. 22 -	<i>Cumulo di riduzioni</i>	
Art. 23 -	<i>Finanziamento delle riduzioni. Esenzioni e agevolazioni</i>	
Art. 24 -	<i>Tributo giornaliero</i>	
Art. 25 -	<i>Tributo provinciale</i>	
Art. 26 -	<i>Riscossione</i>	
Art. 27 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	
Art. 28 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 29 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 30 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 31 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 32 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 33 -	<i>Riscossione coattiva</i>	

Art. 34 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 35-	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	
Art. 36 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 37 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 38 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 29/04/2020.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 23, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- *solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;*
- *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;*
- *locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;*
- *locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;*
- *superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.*

Utenze non domestiche

- *locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.8 comma 2 del presente regolamento;*
 - *centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;*
 - *aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;*
 - *aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;*
 - *aree impraticabili o intercluse da recinzione;*
 - *aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;*
 - *aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;*
 - *zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;*
 - *aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;*
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
- d) Aree scoperte pertinenziali o accessorie ad aree tassabili (art.10 c.3 del D.L. 35/2013)

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge di stabilità 2016, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabili alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.
2. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di conferenza stato-città ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al succitato comma 647. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 6

ART. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
-lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
-laboratori fotografici, eliografie	25%
-autoriparatori, elettrauto, distributori di carburanti	30%
-gabinetti dentistici, radiologici e laboratori odontotecnici	10%
-autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi	10%
-laboratori di analisi	15%
-tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20%

3. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 2, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art.7 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di

cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la tassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta all'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

ART. 8

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31.12.2013 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

ART. 9

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

Solo per il 2020 le tariffe possono essere approvate entro i 30.06.2020.

In via provvisoria le tariffe 2020 sono confermate uguali al precedente esercizio 2019, secondo i seguenti criteri:

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, a tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze NON DOMESTICHE sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b allegato 1 del decreto del presidente della repubblica 27.04.1999 n.158- In pratica il coefficiente potenziale di produzione espresso in kg/mq (Kd) viene moltiplicato per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività ottenendo così la quantità di rifiuti presuntiva attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti i prodotti esprime in via presuntiva la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche, dando luogo, per differenza, alla quantità di rifiuti da attribuire alle UTENZE DOMESTICHE-
 - b. sulla base delle due quantità così determinate è possibile effettuare una ripartizione tecnica dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotta rispetto al totale
8. resta inteso che in base alla deliberazione del 31.10.2019 N.443/2019/R/RIF di ARERA le tariffe con decorrenza 1.1.2020 saranno successivamente riapprovare in via definitiva sulla base delle modalità e dei criteri in essa contenute – dando pertanto luogo ad un ulteriore invio di bollette a conguaglio sulla base della “NUOVA TARIFFA ARERA”

**ART. 10
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART.11
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI
(sistema valido fino alla introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA)

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
4. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri direttamente ed indirettamente imputabili in quanto inerenti allo stesso, determinati dal piano finanziario.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
7. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
8. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
9. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART.12
PIANO FINANZIARIO
(sistema valido fino alla introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA)

1. La determinazione della tariffa del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti, entro il termine di trenta giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. Il piano finanziario (SIA QUELLO PROVVISORIO CHE SUCCESSIVAMENTE IL DEFINITIVO) è approvato dal Consiglio comunale o dall'Autorità competente in materia. Nell'ipotesi in cui l'Autorità competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario entro il termine fissato e comunque entro gg.30 dalla data di fissazione del Consiglio Comunale per l'approvazione della tariffe Tari, sarà quest'ultimo organo a provvedere alla sua approvazione, prima di deliberare sulle tariffe.

ART. 13
ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO
(sistema valido fino alla introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA)

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti,
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, a tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze NON DOMESTICHE sono determinati in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4b allegato 1 del decreto del presidente della repubblica 27.04.1999 n.158- In pratica il coefficiente potenziale di produzione espresso in kg/mq (Kd) viene moltiplicato per la superficie complessiva imponibile relativa a ciascuna tipologia di attività ottenendo così la quantità di rifiuti presuntiva attribuibile a ciascuna categoria di utenza. La sommatoria di tutti i prodotti esprime in via presuntiva la quantità di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche, dando luogo, per differenza, alla quantità di rifiuti da attribuire alle UTENZE DOMESTICHE;
 - b) sulla base delle due quantità così determinate è possibile effettuare una ripartizione tecnica dei costi variabili tra utenze domestiche e non domestiche, in proporzione appunto alla quota di rifiuti prodotta rispetto al totale:

	utenze domestiche	Utenze non domestiche
Costi fissi (CF)	%	%
Costi variabili (CV)	%	%

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
(sistema valido fino alla introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA)

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche si utilizzano i seguenti coefficienti determinati dal D.P.R. 158/1999 per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti:

n° componenti nucleo familiare	Coefficiente Ka Per la parte fissa	Coefficiente Kb Per la parte variabile
1	0,84	0,6
2	0,98	1,40
3	1,08	1,80
4	1,16	2,2
5	1,24	2,9
6 o più	1,30	3,4

ART. 15
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 6, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c. *altre possibilità.*
4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella sotto riportata tabella:

Da mq	A mq	componenti
0	50	2
51	90	3
Oltre i 91		4

5. Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito (catastalmente C/2 – C/6- C/7) si considerano:
 - Pertinenze della abitazione e conteggiate solo per la parte fissa della tariffa con il numero di componenti pari a quello della abitazione (non si applica la parte variabile della tariffa)
 - Utenze domestiche condotte da un unico occupante se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative (la tariffa comprende sia la parte fissa che la parte variabile con occupante n.1)

- Utenze non domestiche se condotte da persone giuridiche in genere prive nel comune di altre utenze non domestiche (nel qual caso conta il principio di attività prevalente come successivamente regolamentata).
- 5. Per le abitazioni adibite ad attività di bed & breakfast, che devono essere iscritte nelle utenze domestiche in quanto non riconosciute come attività professionali, il numero di occupanti utilizzato per il calcolo della quota fissa e della quota variabile del tributo è pari alla somma del numero dei componenti del nucleo e del numero di camere adibite ad attività di Bed&Breakfast.
- 6. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di adeguata documentazione in una unità.
- 7. Nel caso di nucleo familiare in cui un componente sia ricoverato presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero di occupanti non potrà comunque essere inferiore ad una unità.
- 8. Per le sole utenze domestiche, costituiscono pertinenza di ogni abitazione gli immobili dichiarati come tali dallo stesso contribuente, classificati nelle categorie C/2 C/6 C/7;

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
Il suddetto criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni, In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso, purché di superficie non inferiore a 20 mq.
Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
4. Di seguito la tabella 3.b e 4.b allegato D.P.R.158/1999, dando atto che si procede a modificare e sostituire la categoria 3 originaria (stabilimenti balneari) inesistente sul territorio comunale con

quella di AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA morfologia di unità immobiliare ampiamente presente sul territorio comunale cui si attribuiscono i parametri previsti nelle tabelle rispettivamente 3.b e 4.b del citato D.P.R. 158/19

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa alle utenze non domestiche		Nord		VALORE STABILITO
		min	max	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto <i>a) Associazioni previdenziali, sportive senza bar ristoro, benefiche, tecnico – economiche, religiose;</i> <i>b) scuole da ballo;</i> <i>c) sale da gioco;</i> <i>d) sale da ballo e da divertimento;</i> <i>e) musei e gallerie pubbliche e private;</i> <i>f) scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado;</i> <i>g) scuole del preobbligo pubbliche e private;</i> <i>h) aree scoperte in uso;</i> <i>i) locali dove si svolgono attività educative;</i> <i>l) centri di istruzione e formazione lavoro;</i> <i>m) circoli privati senza somministrazione</i>	0,32	0,51	0,32
2	Campeggi, distributori carburanti <i>a) campi da calcio, da tennis;</i> <i>b) piscine;</i> <i>c) bocciodromi e simili;</i> <i>d) palestre ginnico sportive;</i> <i>e) locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;</i> <i>f) distributori di carburanti e relative aree scoperte;</i> <i>g) campeggi.</i>	0,67	0,80	0,80
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta <i>a) aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;</i> <i>b) ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;</i> <i>c) aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;</i> <i>d) aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans, ad uso impianti lavaggio;</i> <i>e) magazzino deposito in genere senza vendita o di stoccaggio;</i> <i>f) aree coperte in centri commerciali destinato al passaggio;</i> <i>g) autorimesse.</i>	0,30	0,51	0,30
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43	0,30
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33	1,33
6	Alberghi senza ristorante <i>a) ostelli per la gioventù;</i> <i>b) foresterie;</i> <i>c) alberghi diurni e simili;</i> <i>d) locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed and breakfast;</i>	0,80	0,91	0,91
7	Case di cura e riposo <i>a) soggiorno anziani, casi di cura e riposo, case per ferie;</i>	0,95	1,00	1,00

	<p>b) colonie; c) caserme e carceri (escluse mense); d) collegi ed istituti privati di educazione, collettività e convivenze in genere; e) aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.</p>			
8	<p>Uffici, agenzie, studi professionali a) enti pubblici; b) studi professionali in genere, uffici privati in genere; c) autoscuole ; d) laboratori di analisi; e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point; f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private; g) emittenti radio televisive pubbliche e private</p>	1,00	1,13	1,13
9	<p>Banche ed istituti di credito a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati.</p>	0,55	0,58	0,58
10	<p>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli a) librerie, cartolerie, bazar, articoli casalinghi; b) abbigliamento, calzature e articoli sportivi; c) pelletterie, pelliccerie; d) elettrodomestici; e) materiale elettrico, apparecchi radio tv; f) giocattoli; g) colori e vernici; h) sementi e prodotti agricoli e da giardino; i) mobili, macchine per l'ufficio e articoli da arredamento; l) materiale idraulico, da riscaldamento, ricambi e accessori per auto e natanti; m) prodotti di profumeria e cosmesi; n) esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, con attività previste nella classe e similari; o) pompe funebri. p) gioiellerie, orologerie, pietre, bomboniere e metalli preziosi, bigiotteria; q) antiquariato, filatelia e numismatica; r) strumenti musicali, dischi e videocassette; s) tessuti; t) negozi di articoli di ottica e fotografia; u) negozi di mercerie e filati; v) locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita; z) attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>	0,87	1,11	1,11
11	<p>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze a) edicole, farmacie, tabaccaia; b) erboristerie, articoli sanitari ed odontotecnici; c) magazzini grande distribuzione vendita al minuto (no alimentari); d) locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>	1,07	1,52	1,52
12	<p>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) a) barbiere, estetista, parrucchiere; b) istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.; c) tatuaggi. d) elettricista, fabbro, falegname, idraulico;</p>	0,72	1,04	1,04

	e) negozi pulitura a secco, lavanderie, sartorie; f) legatorie; g) botteghe artigiane (classe similare) e laboratori annessi al locale vendita di qualsiasi genere alimentare e non.			
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91	0,43
15	Attività artigianali di produzione beni specifici a) vetrerie e marmorie; b) attività residuali non comprese nelle altre classi	0,55	1,09	0,55
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie a) pizzerie, pub, ristoranti, trattorie; b) rosticcerie, friggitorie, self service, tavole calde, agriturismo, osterie con cucina; c) attività rientranti nel comparto della ristorazione d) birrerie, hamburgerie; pizza al taglio ; piadinerie, kebab; e) mense (anche per caserme e carceri, limitatamente alla superficie destinata), refettori in genere, mense popolari.	4,84	7,42	4,84
17	Bar, caffè, pasticceria a) bar, caffè, pasticceria; b) gelaterie; c) circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci	3,64	6,28	3,64
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari a) macellerie, salumi e formaggi, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso; b) negozi confetterie e dolciumi in genere; c) negozi generi alimentari; d) panifici e pastifici; e) latterie, salumerie e pollerie; f) bottiglierie, vendita di vino; g) surgelati.	1,76	2,38	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante a) fiori e piante, ortofrutta, pescherie; c) locali vendita serre.	6,06	10,44	6,06
21	Banchi di mercato generi alimentari a) banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari (minuto e ingrosso); b) posteggi di generi alimentari	3,50	6,92	3,50
22	Banchi di mercato beni durevoli a) banchi, locali e aree mercati beni non alimentari	1,09	1,78	1,09
23	Discoteche, night club a) discoteche, night club; b) ritrovi e clubs private con bar ristoro	1,04	1,64	1,04

Si dà atto che vengono adottati i sopraindicati parametri rispondenti alle istanze proprie del tributo, volti a garantire equità nelle determinazioni dell'articolazione tariffaria.

TABELLA 4B - Intervalli di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Kd Coefficiente di produzione kg/m ² anno				
		NORD min - max	Valore stabilito	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto <i>a) Associazioni previdenziali, sportive senza bar ristoro, benefiche, tecnico – economiche, religiose;</i> <i>b) scuole da ballo;</i> <i>c) sale da gioco;</i> <i>d) sale da ballo e da divertimento;</i> <i>e) musei e gallerie pubbliche e private;</i> <i>f) scuole pubbliche, parificate e private di ogni ordine e grado;</i> <i>g) scuole del preobbligo pubbliche e private;</i> <i>h) aree scoperte in uso;</i> <i>i) locali dove si svolgono attività educative;</i> <i>l) centri di istruzione e formazione lavoro;</i> <i>m) circoli privati senza somministrazione</i>	2,60 - 4,20	2,60	
2	Campeggi, distributori carburanti <i>a) campi da calcio, da tennis;</i> <i>b) piscine;</i> <i>c) bocciodromi e simili;</i> <i>d) palestre ginnico sportive;</i> <i>e) locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva;</i> <i>f) distributori di carburanti e relative aree scoperte;</i> <i>g) campeggi.</i>	5,51 - 6,55	6,55	
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta <i>a) aree e tettoie destinate ad uso parcheggio;</i> <i>b) ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano;</i> <i>c) aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti;</i> <i>d) aree e tettoie destinate ad uso deposito caravans, ad uso impianti lavaggio;</i> <i>e) magazzino deposito in genere senza vendita o di stoccaggio;</i> <i>f) aree coperte in centri commerciali destinato al passaggio;</i> <i>g) autorimesse.</i>	4,20 – 4,90	4,20	
4	Esposizioni, autosaloni	2,50 - 3,55	2,50	
5	Alberghi con ristorante	8,79 - 10,93	10,93	

6	<p>Alberghi senza ristorante</p> <p><i>a) ostelli per la gioventù;</i> <i>b) foresterie;</i> <i>c) alberghi diurni e simili;</i> <i>d) locande, pensioni, affittacamere e alloggi, residences, case albergo, bed andbreakfast;</i></p>	6,55 - 7,49	7,49	
7	<p>Case di cura e riposo</p> <p><i>a) soggiorno anziani, casi di cura e riposo, case per ferie;</i> <i>b) colonie;</i> <i>c) caserme e carceri (escluse mense);</i> <i>d) collegi ed istituti privati di educazione, collettività e convivenze in genere;</i> <i>e) aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme.</i></p>	7,82-8,19	8,19	
8	<p>Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p><i>a) enti pubblici;</i> <i>b) studi professionali in genere, uffici privati in genere;</i> <i>c) autoscuole ;</i> <i>d) laboratori di analisi;</i> <i>e) agenzia di viaggio, ricevitorie di qualsiasi genere, internet point;</i> <i>f) servizi amministrativi di strutture sanitarie in genere pubbliche e private;</i> <i>g) emittenti radio televisive pubbliche e private.</i></p>	8,21 - 9,30	9,30	
9	<p>Banche ed istituti di credito</p> <p><i>a) istituti bancari, assicurativi e finanziari pubblici e privati.</i></p>	4,50 - 4,78	4,78	
10	<p>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli</p> <p><i>a) librerie, cartolerie, bazar, articoli casalinghi;</i> <i>b) abbigliamento, calzature e articoli sportivi;</i> <i>c) pelletterie, pelliccerie;</i> <i>d) elettrodomestici;</i> <i>e) materiale elettrico, apparecchi radio tv;</i> <i>f) giocattoli;</i> <i>g) colori e vernici;</i> <i>h) sementi e prodotti agricoli e da giardino;</i> <i>i) mobili, macchine per l'ufficio e articoli da arredamento;</i> <i>l) materiale idraulico, da riscaldamento, ricambi e accessori per auto e natanti;</i> <i>m) prodotti di profumeria e cosmesi;</i> <i>n) esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita, con attività previste nella classe e similari;</i> <i>o) pompe funebri.</i> <i>p) gioiellerie, orologerie, pietre, bomboniere e metalli preziosi, bigiotteria;</i> <i>q) antiquariato, filatelia e numismatica;</i> <i>r) strumenti musicali, dischi e videocassette;</i> <i>s) tessuti;</i></p>	7,11 - 9,12	9,12	

	<p>t) negozi di articoli di ottica e fotografia; u) negozi di mercerie e filati; v) locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita; z) attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>			
11	<p>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</p> <p>a) edicole, farmacie, tabaccai; b) erboristerie, articoli sanitari ed odontotecnici; c) magazzini grande distribuzione vendita al minuto (no alimentari); d) locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari</p>	8,80 - 12,45	12,45	
12	<p>Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)</p> <p>a) barbieri, estetista, parrucchiere; b) istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche, ecc.; c) tatuaggi. d) elettricista, fabbro, falegname, idraulico; e) negozi pulitura a secco, lavanderie, sartorie; f) legatorie; g) botteghe artigiane (classe similare) e laboratori annessi al locale vendita di qualsiasi genere alimentare e non.</p>	5,90 - 8,50	8,50	
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55 - 9,48	9,48	
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50 - 7,50	3,50	
15	<p>Attività artigianali di produzione beni specifici</p> <p>a) vetrerie e marmorie; b) attività residuali non comprese nelle altre classi.</p>	4,50 - 8,92	4,50	
16	<p>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie</p> <p>a) pizzerie, pub, ristoranti, trattorie; b) rosticcerie, friggitorie, self service, tavole calde, agriturismo, osterie con cucina; c) attività rientranti nel comparto della ristorazione d) birrerie, hamburgerie; pizza al taglio ; piadinerie, kebab; e) mense (anche per caserme e carceri, limitatamente alla superficie destinata), refettori in genere, mense popolari.</p>	39,67 - 60,88	39,67	
17	<p>Bar, caffè, pasticceria</p> <p>a) bar, caffè, pasticceria; b) gelaterie; c) circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande per soli soci</p>	29,82 - 51,47	29,82	
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi	14,43 - 19,55	19,55	

	e formaggi, generi alimentari <i>a) macellerie, salumi e formaggi, supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso;</i> <i>b) negozi confetterie e dolciumi in genere;</i> <i>c) negozi generi alimentari;</i> <i>d) panifici e pastifici;</i> <i>e) latterie, salumerie e pollerie;</i> <i>f) bottiglierie, vendita di vino;</i> <i>g) surgelati.</i>			
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59 - 21,41	21,41	
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante <i>a) fiori e piante, ortofrutta, pescherie;</i> <i>c) locali vendita serre.</i>	49,72 - 85,60	49,72	
21	Banchi di mercato generi alimentari <i>a) banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari (minuto e ingrosso);</i> <i>b) posteggi di generi alimentari</i>	28,70-56,78	28,70	
22	Banchi di mercato beni durevoli <i>a) banchi, locali e aree mercati beni non alimentari</i>	8,90-14,58	8,90	
23	Discoteche, night club <i>a) discoteche, night club;</i> <i>b) ritrovi e clubs private con bar ristoro.</i>	8,56 - 13,45	13,45	

Si dà atto che vengono adottati i sopraindicati parametri rispondenti alle istanze proprie del tributo, volti a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria

ART. 17 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 48.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 28

ART. 18 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 19 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a **400 metri lineari**,
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 50% sulla parte fissa della tariffa (*ossia l'utente paga il 50% della tariffa quota fissa e il 100% sulla quota variabile*) se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a **401** metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 61 e decorre dalla data di presentazione della richiesta stessa al competente ufficio senza effetto retroattivo.
5. Per i cittadini italiani residenti all'ESTERO – AIRE- che possiedono una e una sola abitazione sul territorio italiano a condizione che siano pensionanti nei rispettivi paesi di residenza - e che l'abitazione non sia locata o data in comodato d'uso - la TARI viene ridotta di 2/3 (comma 2 art.9/bis del D.L. n.47/2014).

ART. 20 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno

successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo la suddetta comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31/12 /2015.

2. L'agevolazione indicata nei precedenti commi viene calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. Per le norme tecniche attuative si rinvia all'apposito Regolamento comunale di gestione del compostaggio domestico.
4. Sono esenti dal pagamento della TARI, richiamate le linee guida emanate con circolare del 2013 dal ministero dell'economia e delle finanze, le unità immobiliari prive di allacci alle reti idriche ed elettriche e che siano altresì prive di mobili-

ART. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della quota variabile del tributo.
3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31.12.2015 dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
5. La tariffa si applica in misura ridotta del 20% nella parte fissa e nella parte variabile a tutte le categorie di cui alle tabelle 3b e 4B ad esclusione delle cat. 21 e 22 banchi di mercato generi alimenti e banchi di mercato beni durevoli che avviano l'esercizio esclusivamente nel primo anno solare di attività

ART. 22
CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruire solo della variazione a lui più favorevole.

ART. 23
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 43, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 18 a 23 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 24
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 25
TRIBUTO PROVINCIALE
(sistema valido fino alla introduzione del nuovo metodo tariffario ARERA)

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 26

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi cadenza *semestrali* scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 5,00 cinque. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Maggiori o minori importi versati nei 5 anni precedente possono essere compensati/recuperati nel conteggio del tributo dell'anno successivo alla richiesta.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
8. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 64, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 27

DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 56. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax per la posta elettronica all'apertura della stessa comunicazione. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. *(Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti). – indicare solo se si tiene conto del numero degli occupanti nell'articolazione delle tariffe.*
4. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali *(solo se necessario)*;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

5. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente

dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

ART. 28 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il rimborso potrà avvenire anche mediante compensazione nell'ambito DEI VARI TRIBUTI COMUNALI. e su annualità diverse nelle forme e nei modi che verranno di volta in volta valutati dal funzionario responsabile del tributo.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 29 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 30 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - a. degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- b. del proprio personale dipendente;
- c. di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - o delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - o delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - o dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - o dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - o di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
 3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
 4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
 5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o (*altre modalità*).
 6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 31 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 32
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 33
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 25, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 34
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
2. Tuttavia si potrà procedere anche per importi inferiori fino a € 5,00 all'invio di avvisi bonari al contribuente-

ART. 35
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. E' possibile rateizzare l'importo dovuto nei casi di gravi situazioni economiche con provvedimenti singoli che saranno redatti dal funzionario responsabile che ne darà comunicazione alla Giunta.

ART. 36
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 37
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Resta inteso che gli articoli del presente regolamento potranno seguire ulteriori aggiornamenti e variazioni in base alla deliberazione del 31.10.2019 N.443/2019/R/RIF di ARERA -